Pubblicato il 12/10/2018

N. 01481/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a;

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2018, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto nr. 54 del 27/3/18, recante la determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018, trasmessa a mezzo PEC in data 11/6/18 al Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sul sito internet www.finanze.it nella medesima data dell'11/6/18;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento che ne costituisce attuazione, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- Premesso che:
ai sensi dell'art. 52 co 4. D. lgs. n. 446/97, "*Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa*";
tale previsione normativa, in quanto avente data anteriore al nuovo sistema di riparto delle competenze delineato dalla l. cost. n. 3/01, di modifica del Titolo V della Costituzione, va interpretata restrittivamente, con riferimento esclusivo agli atti aventi natura regolamentare;
- rilevato che:
il MEF ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto nr. 54 del 27/3/18, recante la determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

tale Delibera è atto diverso dal Regolamento Tasi, approvato con DCC n. 24/2018 del 16.3.2018, l'unico a poter costituire oggetto di impugnativa;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, avendo il MEF impugnato un atto diverso dal citato Regolamento Tasi di cui alla DCC n. 24/2018;

- ritenuta comunque, nel merito, l'infondatezza del ricorso, posto che la mancata pubblicazione sul sito governativo della DCC n. 70/2017, di conferma della maggiorazione Tasi in esame, non ne determina l'invalidità, incidendo al più sulla sua efficacia per l'anno di riferimento. Invero, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "*Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l'illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all'art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento)*" (C.d.S, V, 17.1.2018, n. 267).

Pertanto la mancata pubblicazione sullo specifico sito governativo al più preclude l'applicazione delle tariffe per l'esercizio finanziario 2017, ma non anche per quello 2018 (oggetto di odierna controversia), una volta che in tale anno si sia provveduto alla pubblicazione, come pacificamente accaduto nel caso di specie (cfr. ricevute di avvenuta pubblicazione in atti);

- ritenuto, per ovvie ragioni di pregiudizialità giuridica, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

- ritenuta la sussistenza di giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO